

1. *La scissione ed il problema delle cessioni legali*

Elemento non meno determinante della sopradescritta operazione di scissione è stato quello di liberare l' INA S.p.A., nell'imminenza del collocamento delle sue azioni sul mercato, da ogni onere e responsabilità derivante dalla gestione delle c.d. cessioni legali, fattori questi giudicati in grado di scoraggiare i possibili acquirenti e di compromettere lo stesso esito della dismissione.

Per questo veniva emanata la legge n. 23 giugno 1994, n.403 che all'art.2, dopo aver precisato che la CONSAP è tenuta ad adempiere gli obblighi già assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti, esonera quest'ultima, in deroga al disposto di cui all'art.2504 - decies del cod.civ., da ogni responsabilità, compresa quella solidale, per le obbligazioni della subentrata CONSAP per le quali, però, prevede la responsabilità solidale del Ministero del Tesoro.

Circa l'istituto delle "cessioni legali", giova ricordare che l'obbligo per le imprese nazionali ed estere che esercitano nel nostro Paese l'assicurazione sulla vita di cedere all'INA, una quota parte di ciascun rischio assunto presso la propria clientela venne introdotto con r.d.l. 29 aprile 1923 n.966, poi convertito nella legge 17 aprile 1925 n. 473.

Tecnicamente il meccanismo di cessione obbligatoria era stato concepito per operare nel modo seguente. Da un lato l'INA era "tenuto ad adempiere, per le quote cedute, alle stesse prestazioni che saranno riconosciute dalle imprese cedenti sui relativi contratti in applicazione di clausole contrattuali" (art.63, nono comma, 1. 22 ottobre 1986 n. 742);

dall'altro, per le compagnie cedenti, la cessione di quota parte di rischio comportava l'obbligo di cedere all'Istituto una "corrispondente quota del premio risultante dalla polizza, depurata degli oneri effettivi di acquisto, di incasso e di gestione da essa sostenuti".

Questo regime già da tempo aveva attirato su di sé accuse di incompatibilità con i principi di tutela della libertà di concorrenza tanto che, dopo essere stato prorogato in via del tutto eccezionale dalla prima direttiva CEE 5 marzo 1979 n. 79/267 in materia di assicurazione sulla vita, è stato definitivamente messo al bando della seconda direttiva CEE 8 novembre 1990 n. 90/619, il cui art. 7 stabiliva che "la Repubblica italiana prende le misure opportune affinché l'obbligo imposto alle imprese stabilite nel proprio territorio di cedere una parte delle loro sottoscrizioni all'Istituto nazionale delle assicurazioni sia abolito al più tardi entro il 20 novembre 1994".

In sede di recepimento della direttiva comunitaria il termine di cessazione del regime veniva anticipato al 20 maggio 1993 in considerazione del fatto che nel frattempo l'INA era stato trasformato in società per azioni di diritto privato.

Peraltro, quanto alla disciplina dei contratti stipulati anteriormente al 20 maggio 1993, l'art. 27 del d.lgs. 23 dicembre 1992 n. 515 precisava che "restano ferme le disposizioni di cui agli articoli sopra richiamati per i contratti conclusi fino alla predetta data e la relativa attività resta attribuita all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.A. a titolo di concessione ai sensi dell'art. 14 del decreto legge 11 luglio 1992 n. 333 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992 n. 359.

In altri termini, mentre per i contratti stipulati successivamente alla data del 20 maggio 1993 veniva definitivamente meno l'obbligo di cessione legale, per quelli in corso a tale data le compagnie continuavano ad essere impegnate a rispettare, in relazione a ciascun rischio assunto, la precedente normativa, limitandosi il legislatore a modificare, se così si può dire, il titolo giuridico che operava da antecedente dell'effetto negoziale in atto.

Sennonché le compagnie private hanno da subito contestato questa soluzione, nel discutibile presupposto che la direttiva comunitaria, imponendo l'abolizione della figura della cessione legale, impedisse qualsiasi prosecuzione del relativo regime, contratti pregressi inclusi. Nel frattempo l'INA, con Assemblea straordinaria del 30 giugno 1993, approvava la richiamata delibera di scissione che dava vita alla CONSAP S.p.A.

A questo punto il Governo (anche al fine - di prevenire una possibile opposizione alla delibera di scissione così come preannunciato dall'ANIA) emanava il decreto legge 9 settembre 1993 n. 348, con cui, andando oltre gli obblighi strettamente derivanti dalle suesposte direttive comunitarie, stabiliva che "dal 1° gennaio 1994 per le imprese che esercitano l'assicurazione sulla vita cessa, anche per i contratti conclusi prima del 20 maggio 1993, l'obbligo di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959 n. 449, e agli articoli 62 e 63 della legge 22 ottobre 1986 n. 742". Sempre con lo stesso decreto veniva inoltre stabilito che "l'Istituto

nazionale delle assicurazioni - INA S.p.A. o i suoi aventi causa provvedono, entro il termine del 31 dicembre 1998 e secondo modalità da concordare, alla restituzione alle imprese cedenti delle attività costituite a copertura delle riserve tecniche iscritte fino al 31 dicembre 1993 per le quote cedute dalle imprese ai sensi delle disposizioni sull'obbligo di cessione al netto delle provvigioni d'acquisto rimaste da ammortizzare".

A seguito della mancata conversione in legge il decreto è stato, sempre col medesimo contenuto, più volte reiterato (cfr. d.l. 8 novembre 1993 n. 439; d.l. 7 gennaio 1994 n.7; d.l. 10 marzo 1994 n. 168; d.l. 6 maggio 1994 n. 277).

Nell'ultima versione, quella poi convertita nella legge 23 giugno 1994 n.403, il decreto riproduce solo la prima delle disposizioni citate, limitandosi, quanto agli obblighi della CONSAP S.p.A., ad affermare che questa "è tenuta ad adempiere, per le quote a suo carico, gli obblighi già assunti dall'INA nei confronti delle imprese cedenti " (cfr. art. 2, comma terzo, d.l. 23 maggio 1994, n. 301).

Il mutamento di indirizzo implicava, di fatto, che la CONSAP non dovesse più rivestire una funzione meramente liquidatoria ma succedesse invece all'INA, in tutto e per tutto, nella gestione di una attività tipicamente assicurativa, da assoggettarsi in quanto tale ai principi tecnico-giuridici che reggevano il sistema precedente.

A copertura dei cennati oneri è stata costituita a favore della CONSAP una riserva tecnica che, determinata in circa 5.580 miliardi in sede di progetto di scissione (in riferimento alla data del 28 febbraio 1993) è stata poi rideterminata in circa 6.162 miliardi il 30 settembre

1993 (data di effettività della scissione) ed, infine, elevata a circa 6.405 miliardi al 31 dicembre 1993 anche per l'afflusso dei premi relativi alle quote di cessione ancora dovuti a tale data.

Come controvalore patrimoniale attivo del debito per cessioni legali la CONSAP, alla stessa data del 31 dicembre 1993, poteva contare sui seguenti cespiti principali nella quasi totalità dei casi ad essa assegnati con l'atto di scissione.

- 2.343 miliardi in immobili (l'individuazione di tale valore risale al progetto di scissione, allorché le riserve tecniche ammontavano a ca. 5.580 miliardi: è stata prevista, ad integrazione del cespite, l'attribuzione di immobili per ulteriori 721 miliardi ca., per ora ricompresi in bilancio sotto la voce "crediti diversi" dell'attivo patrimoniale, quale prima valutazione dell'aggiornamento conseguente alla dinamica operativa del periodo dal 1.3 al 30.9.93);
- 1.892 miliardi in partecipazioni (ca. 562 miliardi in IMI, pari ad una quota del 9,3%; ca. 911 miliardi in BNL - derivanti da una rivalutazione dell'originario cespite di 862 miliardi per commisurazione al patrimonio netto del bilancio consolidato BNL - pari ad una quota del 13,92%; ca. 420 miliardi in Nuova Tirrena, pari ad una quota del 91,14%);
- 1.200 miliardi costituiti dal prestito postergato concesso dall'INA alla BNL in data 28.12.1989, con scadenza all' 1.1.97;
- 133 miliardi di crediti verso Compagnie di assicurazione, un centinaio dei quali rappresentati da quote di cessione non ancora corrisposte, riferite agli ultimi due trimestri del 1993;

- 459 miliardi di provvigioni d'acquisto non ammortizzate;
- 123 miliardi tra contante di cassa e depositi presso istituti di credito.

Fin dalla chiusura del primo esercizio finanziario, relativo al breve periodo 30 settembre / 31 dicembre 1993, in cui si rilevò una perdita di oltre 73 miliardi, apparve evidente la insufficiente redditività delle poste in questione, a fronte della maggiore "dinamicità" del corrispondente debito per cessioni legali nei confronti delle compagnie assicuratrici.

Mentre quest'ultimo, infatti, secondo le compagnie, deve continuare ad essere remunerato in misura corrispondente all'andamento medio dei rendimenti (ca. il 9%) dei capitali assicurati con le polizze vita del mercato nazionale, ai sensi dell'art.23 del D.P.R. 4/4/59, analoghi rendimenti non sono invece garantiti da un attivo costituito, in forma mista, da partite di sufficiente redditività e da altre carenti sotto questo aspetto.

Per effetto della cennata dinamica delle riserve tecniche che, a giudizio della Sezione, si è imprudentemente omissa di considerare in sede di determinazione dei beni costitutivi delle stesse, anche i successivi esercizi 1994 e 1995 si sono chiusi con una rilevante perdita, rispettivamente di 115,9 e di 81,8 miliardi.

E poiché le previsioni attuariali di andamento per il prossimo triennio denunciano una esposizione debitoria sempre crescente con inevitabili riflessi sull'equilibrio dei futuri bilanci, la Sezione non può non condividere le iniziative adottate dalla Società per ogni possibile recupero del rapporto tra i rendimenti dell'attivo e quelli passivi, accreditati alle riserve matematiche.

In termini operativi ciò si è concretizzato, come sarà più ampiamente illustrato in seguito, nel dismettere la parte di patrimonio che non produce redditi almeno pari ai rendimenti passivi del debito per cessioni legali, (specie nel settore delle partecipazioni e degli immobili) per conseguire la liquidità indispensabile alla conversione in investimenti maggiormente fruttiferi, pur nelle attuali incertezze di mercato.

Ma esiste un aspetto della questione che presenta elementi di ancor maggiore problematicità.

Prima ancora della emanazione della legge 403/94, le imprese di assicurazione creditrici hanno citato in giudizio l'INA e la CONSAP congiuntamente, al fine di ottenere l'immediata restituzione delle somme di spettanza e la declaratoria della responsabilità della prima in ordine al relativo adempimento contando sulla maggiore disponibilità economica e patrimoniale dell'INA rispetto a quella della CONSAP.

Peraltro anche dopo l'emanazione della cennata legge 403, che, tra l'altro, ha previsto la responsabilità solidale del Ministero del Tesoro per l'esatto adempimento dei predetti oneri, le società hanno continuato a sostenere le proprie pretese giudiziarie, ipotizzando l'incostituzionalità di tale norma.

La vertenza non ha impedito che la CONSAP e le compagnie, tramite la loro associazione nazionale (ANIA), avviassero trattative per pervenire ad una soluzione concordata nella materia "de qua".

Occorre, infatti, considerare che i rapporti assicurativi intercorrenti tra la CONSAP e le imprese di assicurazione, devono essere regolati da

apposite convenzioni, secondo quanto previsto dal comma 2°, art. 119 del D.lgs. 17 marzo 1995, n.174.

Ma mesi e mesi di discussione non hanno sortito nessun risultato di rilievo, essendo i termini di tale accordo ancora ben lungi dalla loro definizione.

Tra i vari nodi problematici se ne evidenziano soprattutto due:

- determinazione del tasso di rendimento sugli accantonamenti effettuati per le cessioni legali;
- verifica delle riserve tecniche

In ordine al primo problema, l'associazione delle imprese vorrebbe che il tasso di rendimento fosse predeterminato mentre per la CONSAP il tasso deve essere agganciato all'inflazione.

La CONSAP ha offerto, di recente, una rivalutazione del 2,5% oltre il tasso d'inflazione, ma l'ANIA non avrebbe accettato questa soluzione, in sostanza quasi il 7%. Le compagnie, infatti, pretenderebbero interessi mediamente oscillanti tra l'8% ed il 10%.

Nelle more dell'auspicata sottoscrizione della convenzione la CONSAP ha, finora, rivalutato le proprie riserve in base al predetto tasso del 7%.

La misura del tasso, così unilateralmente determinata, appare in complesso congrua specie se si tiene conto dell'attuale flessione dei rendimenti dei titoli pubblici che per effetto del calo dell'inflazione dovrebbe apportare una diminuzione del tasso d'interesse di almeno due punti, ma non è neppure da escludere che attraverso le vie giudiziarie le Compagnie

possano vedersi riconoscere misure superiori con gravissime conseguenze per i futuri equilibri societari.

Un ulteriore ostacolo ad una corretta soluzione del problema delle cessioni legali è quello derivante dalle notevoli differenze esistenti tra le evidenze CONSAP delle riserve matematiche costituite a copertura degli obblighi assunti nei confronti del sistema assicurativo e le cifre esposte in bilancio da ciascuna impresa di assicurazione, che, in qualche caso, presentano disallineamenti di svariati miliardi.

Permanendo questo stato di cose, ogni eventuale ipotesi di accordo che intervenga tra le parti sarebbe vanificato in sede attuativa dalla impossibilità di determinare l'esatto ammontare di quanto dovuto dalla CONSAP alle singole imprese.

Ciò naturalmente nel caso che, in alternativa alla previsione della cennata legge n. 403, anziché continuare nell'adempimento degli obblighi ereditati dall'INA, volesse provvedersi come richiesto dalle compagnie alla anticipata estinzione delle obbligazioni in parola mediante la restituzione delle somme accantonate per le cessioni legali in un'unica soluzione.

Il mancato allineamento tra gli accantonamenti CONSAP e le iscrizioni in bilancio delle singole compagnie trae origine dalla discutibile metodologia adottata in passato dall'INA per la determinazione delle riserve corrispondenti alle polizze annualmente assunte in quota.

La valutazione tecnica dei contratti avveniva infatti assimilando le varie tariffe delle imprese ad alcuni standards del portafoglio diretto, utilizzando quindi uniche procedure di calcolo. L'archivio dei contratti in cessioni legali ha avuto, inoltre, la stessa configurazione fisica del portafoglio

diretto INA e le riserve matematiche sono state sempre determinate in funzione della globalità dell'archivio senza distinzione per singole imprese.

Va rilevato, inoltre, che alcune operazioni, come il rapporto di coassicurazione fra più imprese nell'acquisizione di contratti in forma collettiva, l'accorpamento o scorpori di portafogli per fusione o scissioni fra imprese diverse, la cessione di parte di portafoglio da un'Impresa ad un'altra ecc. non sempre hanno trovato puntuale e preciso riscontro negli archivi INA ; ciò anche in considerazione del fatto che tali archivi contenevano al 31.12.1993 un numero di contratti superiore ai 18 milioni.

Occorre anche considerare che il Ministero vigilante e l'ISVAP hanno sempre certificato la congruità delle predette riserve senza mai entrare nel merito della distinzione per singola impresa.

Le valutazioni successivamente fatte dall'INA per singola impresa risentono, quindi, dei limiti imposti dalla preesistente organizzazione degli archivi e dalla procedura di gestione che, tra l'altro, non prevedeva alcun controllo sul codice identificativo delle imprese cedenti. Soltanto l'esame, del resto non sempre completo, della documentazione storica relativa alle numerazioni assegnate dalle imprese ai contratti ceduti nel corso degli anni, ha consentito valutazioni più attendibili.

I risultati così ottenuti mentre in molti casi risultano concordanti - nell'ordine di grandezza - con le appostazioni a bilancio effettuate dalle imprese, in altri casi rilevano differenze anche notevoli, la cui origine è ancora da definire.

Sembra però possibile ritenere che, nel complesso, l'importo della riserva matematica trasferita dall'INA alla CONSAP sia superiore a quanto tutte le imprese hanno appostato nei loro bilanci per il 1993.

A tali conclusioni è, infatti, recentemente pervenuta la stessa ISVAP incaricata dal Ministero Industria, Commercio e Artigianato, di verificare la congruità delle riserve matematiche del portafoglio cessioni legali trasferito alla CONSAP alla data del 30.9.1993, data della scissione dell'INA, ma resta comunque il fatto della estrema difficoltà di convertire la stessa nelle somme di denaro da corrispondere alle prefate società.

Per uscire da tale situazione di "impasse", a livello CONSAP, sono state, nel tempo, ipotizzate più soluzioni, tutte però, allo stato, di difficile attuazione.

Esse possono così compendiarsi:

- intervento di un collegio arbitrale, cui deferire la definitiva soluzione del problema anche facendo ricorso ad un atto transattivo;
- emissione da parte del Tesoro di obbligazioni pari all'importo delle cessioni legali da destinarsi "pro quota" alle compagnie, consentendo alla CONSAP di dismettere nel tempo ed in modo più proficuo;
- attribuzione degli immobili alle compagnie assicuratrici, a condizione che, con apposita legge, l'operazione possa essere effettuata in esenzione fiscale;
- costituzione di un'apposita società immobiliare (fondo chiuso) mediante scissione dalla CONSAP, con conseguente attribuzione delle azioni alle compagnie assicuratrici.

Al riguardo la Corte, attese anche le notevoli difficoltà connesse alla concreta fattibilità di tali ipotesi di soluzione, esprime la più viva preoccupazione per l'attuale stato di cose, atteso che da un eventuale inadempimento della CONSAP conseguirebbe la responsabilità solidale del Ministero del Tesoro che, in un momento difficile per la finanza pubblica, andrebbe a farsi carico di un onere di centinaia di miliardi.

Si rappresenta, pertanto, l'estrema urgenza di pervenire ad una corretta soluzione del problema che, allo stato, esige un immediato intervento normativo che valga ad individuare le direttrici indispensabili per coprire gli attuali vuoti normativi che non sembra possibile colmare con il ricorso al mero strumento convenzionale.

E' opinione della Corte, infatti, che il legislatore, nel far venire meno l'obbligo delle cessioni legali abbia omissso di adeguare un sistema che trovava il proprio equilibrio nel flusso reciproco di denaro che intercorreva tra Compagnie cedenti ed ente cessionario e che registra oggi un abnorme squilibrio esclusivamente in danno della CONSAP, la quale si trova a dover fronteggiare un debito altamente oneroso con risorse non adeguate.

Conferma della cennata inadeguatezza dell'attuale sistema si trova nel fatto che la precedente normativa prevedeva la remunerazione delle spese sostenute dall'INA per la gestione delle cessioni legali, mentre analoga previsione non compare nel sistema attuale, sicchè la CONSAP non gode nemmeno del ristoro di quelle spese di gestione che pure continua a sostenere.

Da tutto quanto sopra appare evidente che non ha ragione di permanere la remunerabilità delle quote cedute nei termini previsti dal citato

art.23 del D.P.R. n.449/59, per giunta in un tempo ben anteriore all'interruzione del flusso attivo dei premi. Va anche osservato, in tale ottica, che già tutte le Compagnie di assicurazione, con la venuta meno dell'obbligo di cessione, hanno acquisito un considerevole vantaggio in termini di disponibilità dell'intero ammontare dei premi acquisiti.

Sarebbe quindi opportuno e necessario che con il predetto provvedimento legislativo si disponga una diversa regolamentazione della remunerabilità delle quote in cessione legale, con effetto a far data dalla definitiva cessazione del flusso attivo delle quote in cessione.

Appare, infatti, ad alto rischio per l'equilibrio finanziario della Società, che la stessa, in assenza della prevista convenzione, continui a determinare unilateralmente, sia pure in termini di prudenzialità, il tasso di rendimento delle riserve tecniche ai fini dell'iscrizione in bilancio dei conseguenti oneri.

Altro punto nodale della auspicata normativa potrebbe essere, a giudizio della Sezione, quello di affermare espressamente il principio, contestato sul piano interpretativo dalle Compagnie di assicurazione, che ai contratti in cessione legale in essere prima del 22 maggio 1993 si applichino le disposizioni del codice civile in tema di riduzione della polizza.

Nel frattempo appare, però, indispensabile che la CONSAP prosegua ed intensifichi ogni iniziativa atta ad assicurare, attraverso un'oculata gestione delle risorse, i più elevati livelli di rendimento dei suoi assets patrimoniali, sia per realizzare la necessaria liquidità, sia per ripristinare attraverso una politica diversificata degli investimenti tassi di rendimento sempre più remunerativi.

Solo così potranno essere realizzati i rilevanti obiettivi di finanza pubblica demandati alla CONSAP, nell'ambito della più generale operazione di dismissione delle partecipazioni statali.

A conclusione del suo esame, la Corte ritiene di dovere esprimere sull'argomento un'ulteriore considerazione di carattere più generale.

L'abolizione dell'istituto delle cessioni legali e, quindi, della garanzia dell'INA, ente pubblico, in caso di insolvenza o messa in liquidazione delle singole compagnie di assicurazione, ha determinato un quadro giuridico-economico che non offre attualmente alcuna garanzia al cittadino, che dopo molti anni di versamento di premi, sia coinvolto con grave danno personale in tali vicende.

Sorge, quindi, l'esigenza che il legislatore, nell'avviare a giusta soluzione il problema delle cessioni legali, contestualmente definisca una normativa che istituisca anche un'efficiente "rete di sicurezza" oggi inesistente per il settore assicurativo vita.

Solo un provvedimento organico potrà dare definitivo assetto ad una materia così delicata che coinvolge i risparmi e gli eventi futuri di milioni di cittadini italiani.

2. *L'organizzazione della Società*

La CONSAP, quale unica beneficiaria della scissione, ha sede legale in Roma e capitale sociale di L.10 miliardi, interamente versato, rappresentato da n.10 milioni di azioni ordinarie del valore nominale di L.1000 cadauna, interamente assegnate al Ministero del Tesoro, unico socio della società scissa, in conformità dell'art.15 del Decreto legge 11.7.1992 n.333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.359.

Nelle disposizioni del richiamato atto di scissione era previsto che la società fosse amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri duranti in carica per un triennio.

E' stato previsto altresì un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, anch'essi in carica per un triennio.

Lo Statuto sociale, già trascritto nel verbale dell'Assemblea INA del 30 giugno 1993 e riprodotto nell'atto di scissione prevede che il Consiglio di Amministrazione, composto da tre a nove componenti "è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e, in particolare, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione e il raggiungimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea degli azionisti."

Sempre secondo lo Statuto della società il Presidente della stessa :

- ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque Autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonchè la firma sociale;
- presiede l'Assemblea ;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- ha potere di indirizzo sulla gestione.

Con delibera dell'Assemblea degli azionisti in data 19 novembre 1993 sono stati determinati gli emolumenti degli organi societari nel modo che segue:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Presidente | 120 milioni annui lordi ^(*) |
| • Consiglieri | 50 milioni annui lordi ciascuno |
| • Presidente del Collegio sindacale | 40 milioni annui lordi |
| • Sindaci effettivi | 28 milioni annui lordi ciascuno |

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale è stato inoltre attribuito, per ogni riunione di Consiglio e di Assemblea, un gettone di presenza di L.300.000 lorde, oltre al rimborso a piè di lista delle spese vive sostenute (in concreto essenzialmente per spese di trasporto).

In alternativa al rimborso suddetto ai Consiglieri e Sindaci che siano o debbano recarsi fuori Roma vengono corrisposte le spese di trasporto oltre una diaria giornaliera forfettaria di importo uguale a quella del gettone di presenza.

Con delibera dell'Assemblea degli azionisti del 21 giugno 1994 si è stabilito di corrispondere al magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo della società, così come per il passato, una medaglia di presenza per la sua partecipazione alle riunioni degli organi societari, nella stessa misura stabilita per i Consiglieri (L.300.000 lorde).

Con delibera assembleare del 30 novembre 1994 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione è stato ampliato da tre a sette.

^(*) successivamente elevati a L.160 milioni